Articolo 56, Dl 17 marzo 2020, n. 18
Articoli 1 e 13, Dl 8 aprile 2020, n. 23

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Gli aiuti finanziari alle imprese nell'epoca del Covid-19

I recenti eventi del Covid-19, che hanno determinato il fermo di molte aziende, stanno generando notevoli problematiche sulle stesse per via di un periodo di forzata inattività o di un'accentuata riduzione della produzione. Di qui le **esigenze di liquidità** delle stesse. La risposta è consistita in una misura che sancisce di fatto una **moratoria sui debiti finanziari delle imprese fino al 30 settembre 2020**. Per altro verso, poi, si è assistito a delle misure che sono finalizzate invece a procurare **nuova finanza alle imprese attraverso dei meccanismi rafforzati di garanzia**, in modo tale che il peso delle eventuali inadempienze non debba cadere tutto sulle spalle degli istituti di credito, che solo di recente avevano migliorato la propria situazione in tema di Npl (*non performing loans*). Di qui l'erogazione di **prestiti con garanzia Sace per le imprese di maggiori dimensioni e con garanzia del Fondo centrale per le Piccole e medie imprese**.

La moratoria dell'articolo 56, Dl n. 18/2020

Da un punto di vista temporale, la prima misura è quella contenuta nell'articolo 56 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, la cui finalità, come prima risposta agli effetti della pandemia e del blocco di buona parte delle attività produttive, ha previsto la concessione di una **moratoria generalizzata alle imprese in relazione ai finanziamenti a breve e a medio-lungo termine** in essere. Alcuni importanti chiarimenti sono contenuti nelle Faq del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) del 22 marzo 2020 e di seguito aggiornate.

Soggetti interessati

Ricordiamo *in primis* che le imprese hanno due possibilità:

- quella di accedere alla **moratoria del Dl n. 18/2020**;
- quella di accedere all'**accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ovvero l'Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020**.

Entrambe queste misure riguardano espressamente l'ambito delle **Pmi**, ovvero il tessuto produttivo industriale italiano che necessita della sospensione dei pagamenti a fronte delle esposizioni bancarie in essere. Infatti l'articolo 56 citato si rivolge alle imprese, definite ai sensi del comma 5, quali **microimprese e piccole e medie imprese** (Pmi) ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rispetto al testo normativo, un importante chiarimento è fin da subito pervenuto dal Mef, che, nelle proprie Faq, ha specificato che rientrano nella misura **anche i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva**, secondo quindi un'ampia accezione del concetto di impresa che è stata avvalorata anche in ambito europeo.

Un'importante distinzione verte poi sul fatto che **la moratoria Abi viene concessa discrezionalmente dalle banche**, mentre **a quella del decreto "Cura Italia", in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automaticamente**, nel senso che gli istituti sono obbligati a concederla dietro richiesta dell'impresa.

Alla moratoria di legge si accede tramite mera comunicazione (da inviare via Pec, poi ciascuna banca richiederà la compilazione di moduli personalizzati in quanto il meccanismo non è uniformato), che dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000, di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Finanziamenti interessati

Le misure di sostegno spaziano **dal breve al medio-lungo termine**, essendo il sostegno finanziario previsto (comma 2):

a) per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla da-

ta del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori[1] e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per le misure a breve della lettera a) (aperture di credito e linee di cassa, anticipo fatture/riba/*export*/ contratti, linee di *factoring*), la norma prevede che questi fidi non possano essere revocati, nemmeno parzialmente, fino al 30 settembre.

Circa la lettera b), che riguarda, ad esempio, *finimport* e finanziamenti *bullet*, vi è la proroga fino al 30 settembre.

Infine la lettera c), che riguarda mutui, finanziamenti rateali e *leasing*, prevede la sospensione fino al 30 settembre[2] e poi il ripristino con modalità che non comportino oneri per le parti. Un aspetto importante da evidenziare verte sul fatto che le esposizioni non devono essere deteriorate in base alla disciplina degli intermediari creditizi (comma 4). A tale riguardo il Mef ha chiarito che l'impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Infine un aspetto da segnalare della moratoria di legge è legato alla cd. ***forbearance***. Infatti, nel caso in cui la banca effettui una concessione (riduzione di tasso d'interesse, allungamento della durata), il credito viene segnalato come "*forborne*". La relazione illustrativa chiarisce opportunamente che, nel caso di specie, non avviene questa segnalazione, in quanto la moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito[3]. Ciò non avviene, al momento, per quella Abi, motivo per cui una richiesta di modifica in tale senso era stata avanzata a livello europeo[4].

I nuovi finanziamenti con garanzia Sace

L'obiettivo di **procurare nuova finanza alle imprese colpite dall'emergenza del Covid 19** viene attuato mediante la previsione di **garanzie, concesse da Sace, sui nuovi fidi che i soggetti finanziatori forniranno alle imprese**. La previsione è quella dell'articolo 1 del decreto "Liquidità"[5].

Gli impegni di Sace sono nell'ordine di 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi destinati alle Pmi, inquadrabili secondo la definizione comunitaria. A questo riguardo, la norma specifica espressamente che **si considerano imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva**. Ciò appare in continuità con le interpretazioni che già il Mef aveva fornito con riguardo all'ambito di applicazione della moratoria di cui all'articolo 56 del Dl n. 18/2020. Un aspetto importante da sottolineare consiste nel fatto che i fondi destinati alle Pmi saranno impiegati solo dopo che le medesime avranno utilizzato integralmente il Fondo centrale di garanzia.

---

1. *Le Faq del Mef chiariscono che per "elementi accessori" si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento e, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.*

2. *Le Faq del Mef hanno chiarito che anche la rata in scadenza al 30 settembre non andrà pagata.*

3. *L'aspetto è ulteriormente chiarito anche dalle Faq del Mef.*

4. *Un'importante apertura è contenuta nelle linee Guida dell'Eba (European Banking Association) del 2 aprile 2020, in base alle quali la moratoria dei pagamenti non determina la classificazione come tolleranza o difficoltà/ristrutturazione laddove tale sospensione si basi sulla legge nazionale applicabile o su un'iniziativa privata di settore o di settore concordata e applicata in senso ampio dagli enti creditizi interessati.*

5. *Dl 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, n. 94).*

La concessione di garanzia da parte di Sace riguarda un **ampio spettro di soggetti finanziatori**, visto che sono richiamate le **banche**, le **istituzioni finanziarie nazionali e internazionali**, nonché gli **altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia**.

Dal punto di vista oggettivo, **parimenti ampie appaiono le forme tecniche previste**, posto che la disposizione riguarda i **finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma** alle imprese.

Le garanzie sono fornite alle seguenti **condizioni**:

1) entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi [6];

2) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà [7] e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

3) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio [8];

4) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

5) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese, sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese, sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

6) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

7) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

8) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti [9];

9) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

10) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso

---

6. *I preammortamenti ammessi sono pari a 12, 18 o 24 mesi.*

7. *Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.*

8. *Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.*

9. *Tale minore costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, e il costo effettivamente applicato all'impresa.*

accordi sindacali;
11) il soggetto finanziatore deve dimostrare che, a esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
12) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria[10].

Per individuare il **limite di importo garantito**, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga a un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore[11]. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Per individuare la **percentuale di garanzia** indicata in precedenza (70%, 80% o 90%), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Tali percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

In presenza di **imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro**, è prevista una **procedura semplificata**, tale per cui il richiedente si rivolge al proprio istituto e questo poi attiverà la procedura per la garanzia della Sace.

Discorso più articolato si avrà invece nei casi di **imprese che superano quei limiti**, in quanto interverrà un'**istruttoria *ad hoc* di Sace**[12].

Vi sono alcuni aspetti regolamentari da evidenziare, ovvero:
› il Mef si riserva di disciplinare ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi;
› in caso di modifiche del Temporary Framework della Commissione Europea del 19 marzo 2019, i commi da 2 a 8 potranno essere conseguentemente adeguati con decreto del Mef, di concerto con il Mise;
› l'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Le operazioni con garanzia del Fondo Centrale

Circa l'ambito delle **Pmi**, l'articolo 13 del decreto "Liquidità" abroga il precedente articolo 49 del decreto "Cura Italia" e amplia ulteriormente le previsioni relative all'**intervento in garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia**. In particolare, sono previste le seguenti misure, **in deroga fino al 31 dicembre 2020**, ovvero:
› la garanzia è concessa a titolo gratuito;
› l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (cd. *mid cap*), rispetto al dato ordinario di 249 dipendenti;
› la percentuale di copertura della garanzia diretta è

10. *In altre parole, i finanziamenti ammessi a garanzia sono i seguenti:*
› *prestiti per il costo del personale;*
› *prestiti per gli investimenti;*
› *prestiti per il capitale circolante.*

11. *Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 1 del Dl 23/20 ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.*

12. *Previa decisione assunta con decreto del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), sentito il Mise (Ministero dello sviluppo economico) tenendo conto di alcuni fattori specifici dell'impresa (comma 7), con possibilità di elevare le percentuali stesse di garanzia (comma 8). Esiste infine una rendicontazione che i soggetti finanziatori dovranno presentare a Sace in relazione ai soggetti finanziati (comma 9).*

incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (Tfue), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi[13]; ciò significa che è prevista un'estensione rafforzativa rispetto al dato dell'80 per cento;

› la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Tfue, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito; trattasi, in particolare, di un'ulteriore estensione in caso di intervento di un confidi o altro fondo di garanzia;

› sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; si tratta quindi delle cd. "operazioni di rinegoziazione", che sono vincolate al fatto che, a fronte di tale rinegoziazione, il soggetto finanziatore accordi anche nuova finanza per non meno del 10% del vecchio debito;

› per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; si tratta quindi di una sorta di collegamento fra questa misura e quella dell'articolo 56 del decreto "Cura Italia" (o quella relativa alla cd. "moratoria Abi");

› ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-*bis* del Rd 16 marzo 1942, n. 267), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-*bis* del Rd n. 267/1942) o hanno presentato un piano attestato (articolo 67 del Rd n. 267/1942)[14]. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della di-

13. *L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:*

› *il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dall'1 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;*

› *il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;*

› *il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del Dpr n. 445/2000.*

14. *Purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.*

sciplina bancaria; si tratta di un'estensione particolarmente importante verso le esposizioni non *in bonis*;

› non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del Dm 6 marzo 2017;

› per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

› per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche *junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

› previa autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Tfue, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione *ex* art. 47 del Dpr n. 445/2000 e comunque non superiore a 25.000 euro[15]; si tratta della fattispecie dei cd. "miniprestiti" per tutti i soggetti di minori dimensioni, con garanzia al 100% del Fondo e senza valutazione;

› in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata *ex* articolo 47 del Dpr n. 445/2000, la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (quindi al massimo per euro 800.000);

› sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

› la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

15. *In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.*